

## ACCERTAMENTO

---

### ***Ricostruzione induttiva dei redditi per il professionista***

di **Marco Bargagli**

Come noto il nostro ordinamento giuridico **consente di ricostruire**, sulla base di **precisi elementi di capacità contributiva**, il **reddito conseguito dal soggetto passivo d'imposta**.

Anzitutto ai sensi dell'[articolo 38 D.P.R. 600/1973](#) è possibile **rettificare**, sulla base di **presunzioni semplici**, purché connotate dai requisiti di **gravità precisione e concordanza**, le **dichiarazioni** presentate dalle **persone fisiche** qualora il **reddito complessivo** ivi dichiarato **risulti inferiore a quello effettivo** ossia **non sussistono o non spettano**, in tutto o in parte, **le deduzioni dal reddito o le detrazioni d'imposta** indicate nella medesima dichiarazione.

In siffatta **ipotesi** l'Amministrazione finanziaria può **determinare sinteticamente** il **reddito complessivo del contribuente**, anche sulla base delle **spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta (c.d. spesometro)**, con possibilità di dimostrare che il **relativo finanziamento** è avvenuto con **redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta**, o con **redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta** o, comunque, **legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile**.

Quindi, tale **metodo di ricostruzione del reddito** non si basa su **elementi** derivanti dall'applicazione di **coefficienti presuntivi**, bensì sulle **spese realmente sostenute** dal soggetto passivo valutando, simmetricamente, la reale **capacità di spesa del contribuente** a cui dovrebbe corrispondere un congruo reddito sottoposto a tassazione.

L'**accertamento dei redditi su "base sintetica"**, conosciuto come **"redditometro"**, prevede invece l'**applicazione di una presunzione** fondata sul **contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva** (ex [articolo 38, comma 5, D.P.R. 600/1973](#)).

Sempre con riferimento alle **imposte sui redditi**, ai sensi dell'[articolo 39, comma 1, lett. d\) D.P.R. 600/1973](#), l'ufficio può procedere alla **rettifica del reddito d'impresa delle persone fisiche** se l'**incompletezza**, la **falsità** o l'**inesattezza** degli **elementi indicati nella dichiarazione** e nei **relativi allegati** risulta dall'**ispezione delle scritture contabili** o da **altre verifiche** ovvero dal **controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili** sulla **scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa**, nonché dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio.

In tale ultima circostanza, prendendo a base le **risultanze desumibili dalle scritture contabili obbligatorie** l'Amministrazione finanziaria, sulla base di **"presunzioni semplici"**, anch'esse connotate dai sopra illustrati requisiti di **gravità, precisione e concordanza**, può **constatare**

**l'esistenza di attività non dichiarate (ricavi in nero) ossia l'inesistenza di passività dichiarate (costi non deducibili), ricostruendo induttivamente il reddito.**

Infine, con l'accertamento **induttivo "puro"**, disciplinato dall'articolo dell'[articolo 39, comma 2, lett. d\) D.P.R. 600/1973](#), l'ufficio delle imposte **determina il reddito d'impresa** sulla base dei dati e delle notizie **comunque raccolti o venuti a sua conoscenza**, con **facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili** e di avvalersi anche di **"presunzioni semplicissime"** prive dei citati requisiti che, come detto, **caratterizzano le "presunzioni semplici"**.

In tema di **accertamento induttivo – presuntivo** la suprema **Corte di cassazione, sezione 5<sup>a</sup> civile**, con la recente [ordinanza n. 10692 del 04.05.2018](#), si è pronunciata circa il ricorso presentato da parte di un **medico odontoiatra**, avverso un avviso di accertamento **emesso** sulla scorta del **consumo di prodotti igienico sanitari monouso** utilizzati da parte del professionista nel **corso della sua attività**.

Nello specifico i giudici di piazza Cavour hanno fornito **importanti chiarimenti in ordine all'utilizzo**, in **ambito tributario**, di un **concreto quadro probatorio**, specificando che la **gravità, precisione e concordanza** degli indizi acquisiti nel corso del controllo fiscale permette di **acquisire una prova presuntiva** che risulta di per sé sufficiente a sostenere i fatti fiscalmente rilevanti accertati da parte dell'Amministrazione finanziaria.

In particolare, **gli ermellini** hanno pienamente condiviso il **procedimento logico** adottato da **parte del giudice di merito** nella **valutazione degli indizi**, affermando che: *"la gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge vanno ricavati dal loro complessivo esame, in un giudizio globale e non atomistico di essi (ciascuno dei quali può essere insufficiente), ancorché preceduto dalla considerazione di ognuno per individuare quelli significativi, perché è necessaria la loro collocazione in un contesto articolato, nel quale un indizio rafforza e ad un tempo trae vigore dall'altro in vicendevolesse completamento"* (in merito cfr. [Corte di cassazione, sentenza n. 12002/2017](#); [Corte di cassazione, ordinanza n. 5374/2017](#)).

In definitiva legittimando l'**accertamento analitico - induttivo** in capo al **medico odontoiatra**, la Suprema Corte ha affermato che in base a **deduzioni logiche di ragionevole probabilità**, **non necessariamente certe**, è importante operare una **valutazione complessiva che comporti un sufficiente quadro indiziario**, o anche un solo significativo **indizio**, idoneo a supportare la presunzione semplice di fondatezza della pretesa erariale, salvo **l'ampio diritto del contribuente a fornire la pertinente prova contraria**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

## DALLA VERIFICA FISCALE AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)